

Definizioni & Problemi di Massimo Rubino De Ritis

Definizione di valuta virtuale

In Italia l'**art. 1 del d.lgs n. 90 del 2017** (modificato dal d.lgs.125/2019) ha introdotto nel d.lgs. 231/2007 la definizione di valuta virtuale.

Le criptovalute sono definite come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

La norma nazionale ha recepito la direttiva antiriciclaggio (art. 1, lett. d) della direttiva 2018/843/UE), introducendo l'impiego della valuta virtuale con finalità di investimento, come alternativa a quella di scambio.

Definizione Direttiva UE

- Diversa è, tuttavia, la definizione di valuta virtuale, introdotta dal legislatore comunitario con Direttiva del 30 maggio 2018, n. 843, che ha modificato la Direttiva del 20 maggio 2015, n. 849, aggiungendo all'art. 3 il n. 18, in cui è negato lo “status giuridico di valuta virtuale”:
- *«rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, **non possiede lo status giuridico di valuta o moneta**, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» .*

Analisi

- La definizione di valuta virtuale, contenuta nel d.lgs D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, è riferibile a ciò che è una vera e propria moneta, anche se virtuale, caratterizzata dall'essere unità di conto, mezzo di pagamento e riserva di valore.
- L'obbligazione che ha per oggetto una criptomoneta non può che essere pecuniaria, con la conseguenza che può ritenersi applicabile – in via diretta ovvero analogica e con gli opportuni adattamenti – la disciplina di cui agli artt. 1277 ss. c.c.
- Acquisita tale conclusione e considerato che le criptomonete - in assenza di specifica disciplina - sono accettate su base convenzionale, va verificato il loro utilizzo attraverso condizioni generali di contratto alle quali aderire. In tal modo si può rendere tra le parti obbligatorio accettare un determinata moneta virtuale per l'estinzione delle obbligazioni che tra le medesime parti sorgeranno.
- Ciò può essere valutato per realizzare modelli di sviluppo in aree depresse, caratterizzate da bassa liquidità, onde favorirne la crescita economica.

L'antiriciclaggio

- il legislatore, al fine di combattere il fenomeno del riciclaggio attuato con valuta virtuale, ha voluto sottoporre a più stringente controllo i cambiavalute virtuali, che offrono il servizio di conversione di valuta virtuale in moneta legale e viceversa. Invero, l'obiettivo è stato quello di colpire l'anello di congiunzione tra moneta legale e moneta digitale, ossia il “varco” attraverso cui è necessario transitare per entrare o uscire dal circuito monetario digitale.
- L'applicazione della disciplina sull'antiriciclaggio *ex* D.lgs. 231/2007.
- Tuttavia, i problemi da affrontare sono ancora tanti.

Problemi

- la “messa in sicurezza” dei dati registrati è resa possibile dalla condivisione dei dati stessi da parte di tutti gli utenti della rete.
- Le informazioni della transazione vengono inseriti in blocchi di dati chiusi, collegati l’uno all’altro in guisa da creare una catena, di fatto, imm modificabile nel tempo e nello spazio, proprio perché condivisa da tutti gli utenti della rete.
- Orbene, vi è da chiedersi se l’immodificabilità della transazione e la sua collocazione in un tempo “certo” sono, di fatto, garanzia di certezza anche in assenza di un terzo garante della transazione stessa.
- Non è escluso, infatti, che qualcuno possa inserirsi e modificare uno dei blocchi.
- In mancanza di una norma che stabilisca la pubblicità delle registrazioni, non può neanche essere escluso che qualcuno voglia impedire, per determinate ragioni e a tutela della sua riservatezza, che una determinata transazione sia da tutti consultabile

Alcune applicazioni pratiche delle conclusioni raggiunte

- *i)* la piena conferibilità delle monete virtuali in società di persone, sempre che in concreto siano suscettibili di valutazione economica (negata da una effettiva difficoltà di tipo informatico che impedisca lo scambio e la conversione in danaro);
- *ii)* l'apporto spontaneo di criptomoneta anche in società di capitali (c.d. apporti di patrimonio, ossia non imputati a capitale).

ATTENZIONE!

Vanno verificati presupposti e limiti di conferimento di criptomonete in società di capitali!

Conferimenti in moneta virtuale in società di capitali

- Va, infatti, contrapposto il conferimento in danaro - riferibile solo alla moneta avente corso legale - a tutti gli altri conferimenti diversi dal danaro. Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni del codice che fanno riferimento a danaro o denaro, che non sono poche: artt. 129, 156, 192, 230 bis, 369, 529, 560, 561, 563, 580, 663, 670, 728, 751, 767, 856, 960, 998, 1003, 1182, 1202, 1203, 1209, 1212, 1224, 1243, 1277, 1282, 1385, 1486, 1640, 1645, 1655, 1782, 1784, 1813, 1818, 1834, 1842, 1851, 1861, 2004, 2242, 2245, 2282, 2289, 2342, 2343, 2345, 2424, 2463, 2463-bis, 2464, 2466, 2481 bis, 2501 ter, 2506, 2506 bis, 2561, 2615-ter, 2635, 2641, 2803, 2809, 2825, 2838, 2921 c.c.
- A queste disposizioni, si contrappongono quelle che fanno riferimento alla moneta: artt. 1277, 1278, 1279, 1280, 2427 c.c. La prima e l'ultima di queste disposizioni fanno, però, riferimento alla “moneta avente corso legale” e, quindi, al danaro.

Regole da rispettare

- A) Ai fini dell'integrale liberazione delle azioni della s.p.a. e delle quote di s.r.l. (artt. 2342, terzo comma 3, e 2464, quinto comma c.c.) a fronte di un conferimento in monete virtuali, occorre che la società provveda a fornire al socio l'indirizzo del portafoglio elettronico (*e-wallet*) su cui trasferire l'oggetto dell'apporto: solo così la società acquista la titolarità delle "rappresentazioni digitali di valore". Il socio, infatti, deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito. L'inquadramento dei conferimenti di criptomonete tra i conferimenti in natura implica che il diritto di opzione possa essere sacrificato, in applicazione dell'art. 2441, quarto comma, c.c.
- B) Occorre - di regola - la relazione giurata *ex art. 2343 c.c.* (per la s.p.a.) ed *ex art. 2464 c.c.* (per la s.r.l.) e, di conseguenza, la verifica del valore delle criptomonete. Il sistema previsto dal legislatore consente un intervento successivo nell'attribuzione dell'effettivo valore, qualora si verificano oscillazioni.

corollari

- Sulla base delle conclusioni raggiunte, ulteriori corollari, per cui si può
- **A) consentire l'attribuzione di criptomonete a favore di società di capitali in vista di un futuro aumento di capitale**
- ATTENZIONE ! va distinto l'*apporto di patrimonio* (c.d. versamento in conto capitale) dall'*apporto anticipato di capitale* (c.d. versamento in conto futuro aumento di capitale), aventi per oggetto criptomonete.
- Il primo *versamento in conto capitale di moneta virtuale* è eseguito anche da parte di uno solo dei soci ed è destinato a formare una riserva di corrispondente valore; riserva che successivamente potrebbe essere imputata a capitale attraverso un suo aumento gratuito. La riserva, però, potrebbe anche essere oggetto di distribuzione a favore di tutti i soci.
- Il secondo *versamento di moneta virtuale in conto futuro aumento di capitale* ha per oggetto il trasferimento di criptomonete destinate alla copertura di un futuro aumento di capitale a pagamento, da deliberare in un secondo momento, relativamente al quale occorrerà effettuare la stima secondo le regole dei conferimenti diversi dal danaro. In caso di mancato aumento del capitale, le criptomonete andranno restituite all'autore del versamento.
- **B) eseguire prestiti da parte dei soci in criptomonete (art.1813 c.c.), con la peculiarità che la società può estinguere il debito pagando anche in danaro (art. 1278 c.c.).**